

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N .274 E DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2011.**

PREMESSO che, a norma degli art.54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274,
186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il
giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di
pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza
sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle
dipendenze;

CHE l'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato
a norma dell'art.54 citato, stabilisce che l'attività non retribuita in
favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare
con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il
Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le
amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto
ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella
persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno, giusta delega agli atti,

e

l'ente Comune di Castignano nella persona del legale rappresentante

pro-tempore, sig. Fabio Polini Sindaco pro tempore si conviene e si stipula quanto segue :

ART.1

L'ente consente che numero 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- supporto al personale del Comune in attività impiegate
- supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione e decoro delle aree verdi e degli spazi pubblici, sgombero neve durante il periodo invernale, negli interventi di protezione civile, lavori a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo
- assistenza a persone svantaggiate
- supporto al personale della polizia municipale o alla squadra operai durante manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili;
- supporto al personale della polizia municipale nel servizio viabilità;
- assistenza traffico in prossimità delle scuole;
- assistenza sugli scuolabus comunali;

➤ altre prestazioni attinenti le specifiche professionalità del
soggetto occupato.

ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in
conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella
quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita
individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le
prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a
costoro le relative istruzioni:

Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Tecnico Manutentivo

Responsabile dell'Ufficio Segreteria-Servizi Sociali-Polizia Municipale

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del
Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna
ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando
altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla
convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da
impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità
della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano
fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di
pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla

proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART.8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale

citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Li _____

Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno Il Sindaco di Castignano

Dr. Luigi Cirillo

Fabio Polini